



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto del Vicepresidente n. 01/2022

## INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DEI GARANTI

### IL VICE PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

VISTO lo Statuto di autonomia emanato con Decreto Presidenziale n. 188 del 16 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 274 del 24 novembre 2018, ed in particolare;

- l'art. 7, comma 2, che pone in capo al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione in carica l'onere di curare l'avvio del procedimento di formazione del Consiglio dei Garanti dell'Università in prossimità della sua scadenza;
- l'art. 7, comma 1.2.c che prevede la presenza nel Consiglio dei Garanti di un rappresentante degli studenti dell'Università eletto dalla relativa componente;
- l'art. 7, comma 4, che stabilisce che «i membri del Consiglio dei Garanti permangono in carica per quattro anni dalla data di insediamento dell'organo, ridotta a due anni per il rappresentante degli studenti»;
- l'art. 27, comma 3, che dispone che «l'elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta»;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con Decreto Presidenziale n. 13 dell'8 febbraio 2019, ed in particolare l'art. 5, comma 12:

RICHIAMATE le incompatibilità previste all'articolo 19, comma 7 dello Statuto e all'art. 24 del Regolamento generale di Ateneo;

CONSIDERATA la possibilità tecnica di svolgere in modalità telematica o comunque elettronica le elezioni per le rappresentanze studentesche;

RICHIAMATA la Determinazione presidenziale n. 82 del 2 novembre 2022 con la quale la procedura di cui al citato comma 9 dell'art. 5 del Regolamento generale è stata autorizzata per tutte le elezioni riguardanti i rinnovi o le sostituzioni dei rappresentanti dei docenti e degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo;

RITENUTO di indire le elezioni;

DECRETA

### Art. 1 - Definizioni e indizione

1. Sono indette per il giorno **10 gennaio 2023** le votazioni per l'elezione di un rappresentante degli studenti nel **Consiglio dei Garanti dell'Università**, per la durata massima di due anni.
2. Ai fini del presente decreto, i termini «*studente*» e «*studenti*» si riferiscono alle persone regolarmente iscritte ad uno dei corsi di studio attivi o ad esaurimento della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" indipendentemente dal sesso di appartenenza. L'uso delle espressioni al maschile è adottato soltanto per comodità di redazione, salvo i casi in cui sia espressamente richiesto il rispetto di quote distinte per sesso.
3. L'espressione «*regolarmente iscritti*», riferita agli studenti, indica congiuntamente il possesso dei requisiti di regolare immatricolazione, a suo tempo perfezionata secondo le previsioni contenute nel Manifesto degli studi dell'anno di riferimento, di regolare iscrizione negli anni successivi al primo se prevista, di completa osservanza degli obblighi sottoscritti nel Contratto di immatricolazione (e comunque di assenza di contestazioni ovvero di provvedimenti di sospensione da parte dell'Università), e di regolare versamento delle rette universitarie dovute.

### Art. 2 – Commissione elettorale

1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, allo scrutinio, all'esame e all'attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione dell'eletto, è istituita una Commissione elettorale presieduta e nominata dal Direttore Generale e composta da Dirigenti e Docenti dell'Università, da egli individuati. È inoltre demandata alla Commissione la decisione in via definitiva sull'interpretazione delle norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del presente decreto e di tutto quanto qui non espressamente previsto.
2. È compito della Commissione, definire le liste per ciascuna tipologia di rappresentanza, predisporre e deliberare i rispettivi modelli di scheda elettorale e destinare alle liste appositi spazi elettorali.
3. La Direzione Generale dell'Università pone a disposizione della Commissione un apposito ufficio di coordinamento.
4. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università, il quale nei casi di particolare complessità può acquisire il parere dell'Ombudsman dell'Ateneo.

### **Art. 3 – Elettorato attivo (studenti elettori)**

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ancorché ripetenti o fuori corso, ai corsi di laurea triennali, magistrali, e magistrali a ciclo unico, agli studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali e ai corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università.
2. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati senza ulteriore immatricolazione o trasferiti presso altre università.
3. Entro il termine del **25 novembre 2022**, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, con indicazione del numero di matricola assegnato al momento dell'iscrizione e del Comune di residenza. L'elenco degli elettori è aggiornato mediante integrazione fino alla data delle votazioni.
4. Entro le **ore 12.00 del 7 dicembre 2022**, gli interessati possono richiedere, con reclamo motivato, integrazioni e rettifiche. Sul reclamo decide la Commissione Elettorale, che provvede anche alle eventuali rettifiche d'ufficio.

### **Art. 4 – Elettorato passivo (studenti eleggibili)**

1. Per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Consiglio dei Garanti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data della prima formulazione delle liste elettorali di cui al comma 3 del precedente articolo 3, del presente Decreto, risultino regolarmente iscritti ai Corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, e che si trovino in corso, oppure fuori corso non oltre il primo anno, ovvero ripetenti per non più di una volta, agli studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali e ai corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università.
2. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, abbiano già conseguito la laurea o il titolo per i quali risultino iscritti negli elenchi elettorali, salvo che sia intervenuta ulteriore immatricolazione, e gli studenti che abbiano richiesto trasferimento ad altre università.
3. Lo studente in possesso del requisito dell'elettorato passivo può presentarsi candidato in non più di una lista di candidati

### **Art. 5 – Pari opportunità**

1. Nel rispetto del principio delle pari opportunità dei diversi generi, ciascuna lista deve comprendere candidati per metà di genere femminile e per metà di genere maschile, con tolleranza di +/-1 nei soli casi di elenco di candidati di numero dispari.
2. Le singole liste che non rispettino il presente criterio sono dichiarate nulle qualora il difetto permanga dopo l'invito della Commissione elettorale a regolarizzarle.

### **Art. 6 – Presentazione delle liste per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio dei Garanti**

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con voto limitato a uno.
2. Ciascuna lista deve contenere la firma di sottoscrizione di almeno cento elettori e di non più di centocinquanta, inclusa il presentatore, tutte autenticate. E' consentito sottoscrivere una sola lista.
3. In sede di deposito della lista, il presentatore può designare un suo rappresentante per seggio, che deve registrarsi presso il seggio prima dell'apertura delle operazioni di voto.
4. Ciascuna lista di candidati è depositata presso la Commissione elettorale a cura di un elettore, in qualità di presentatore.
5. Le liste possono riportare un numero di candidati fino al triplo del numero della rappresentanza da eleggere. Per ciascuna dei candidati, devono essere indicati: cognome, nome, classe di laurea e numero di matricola. Le firme di accettazione delle candidature devono essere allegate alle singole liste ed autenticate.
6. Ogni lista deve recare una denominazione o un motto, della lunghezza massima di cinque parole, nonché un logo inscritto in un quadrato di cm 10 di lato, che servano ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni o loghi identici o confondibili con quelli presentati in precedenza nell'ambito della stessa consultazione elettorale.
7. La commissione elettorale valuta l'ammissibilità della denominazione e del logo delle liste con riferimento al rispetto della Costituzione della Repubblica, dello Statuto e del Codice etico di Ateneo e decide sulle eventuali controversie.
8. Tutte le firme di accettazione delle candidature e di sostegno alle candidature stesse devono essere allegate alle singole liste ed autenticate. È consentito sottoscrivere una sola lista. Per ciascuno dei candidati e per ciascuno dei sottoscrittori, devono essere indicati: cognome, nome, classe di laurea e numero di matricola. Sono nulle le indicazioni dei candidati e/o dei sottoscrittori che risultassero incomplete dei dati necessari.
9. L'autenticazione delle firme può essere effettuata dal Direttore Generale dell'Università o da un dipendente da lui delegato, o comunque nelle forme di legge.
10. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale attraverso l'Ufficio di Protocollo centrale dell'Università (o altro ufficio eventualmente a ciò destinato dal Direttore Generale, ed adeguatamente reso noto) **entro le ore 12 del giorno 27 dicembre 2022**. Ogni lista avrà un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. La Commissione elettorale, entro il **2 gennaio 2023**, esamina la documentazione prodotta. In caso di riscontrata irregolarità, la Commissione può assegnare un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione.
11. Le liste e le relative candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal presidente della Commissione elettorale con comunicazione all'Albo elettorale, almeno tre giorni prima la data fissata per le elezioni. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso reclamo innanzi alla Commissione Elettorale. Questa si pronuncerà nelle 24 ore successive.
12. Le decisioni della Commissione sono definitive.

#### **Art. 7 – Seggi elettorali e operazioni di voto**

1. Alle operazioni di voto presiedono i seggi elettorali, costituiti ciascuno, con provvedimento della Commissione elettorale, da appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università. I seggi operano con la presenza di almeno tre componenti. L'allestimento dei seggi e la fornitura di tutti i materiali necessari al suo funzionamento sono a cura della Direzione Generale dell'Università. L'insediamento dei seggi elettorali ha luogo **alle ore 8:00 di martedì 10 gennaio 2023** presso le rispettive sedi assegnate.
2. Le operazioni di voto, che si potranno svolgere con sistema elettronico, sono precedute dalla verifica, a cura del seggio, degli elenchi degli elettori.
3. Per tutte le tipologie di rappresentanza, i nominativi dei candidati sono direttamente riportati sulle schede nello spazio dedicato alla lista di appartenenza e sono accompagnati ciascuno da uno spazio finalizzato all'espressione del voto. È consentita una sola preferenza.
4. Gli studenti aventi diritto al voto vengono ammessi entro un'ora dall'insediamento del seggio e **fino alle ore 19:00 di giorno 10 gennaio 2023**. Per votare è necessario presentare il libretto tessera o altro documento di riconoscimento valido e apporre la firma sull'apposito registro dei votanti indicante i dati anagrafici e il numero di matricola.
5. Il voto si esprime mediante:
  - a) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sul simbolo della lista;
  - b) l'apposizione di un segno "x" o di un clic su uno soltanto degli spazi posti accanto ai nominativi prestampati dei candidati, corrispondente a quello cui si intende attribuire la preferenza;
  - c) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sia sul simbolo della lista che sullo spazio posto accanto ad uno dei nominativi dei candidati della stessa lista.
6. Nel caso di cui al punto **b)**, il voto di preferenza si estende anche alla lista. Quando il voto di preferenza è unito, nella stessa scheda, ad un voto per una lista diversa da quella di appartenenza del candidato scelto, il voto di lista non viene attribuito. Sono nulle le preferenze espresse per più di un candidato, pur restando valido il voto di lista.
7. La Commissione elettorale può deliberare l'adozione di procedure informatizzate sia per la composizione delle schede elettorali che per l'espressione del voto e il relativo scrutinio. In tal caso i seggi elettorali assistono alle procedure e ne curano la verbalizzazione.
8. Possono accedere ai seggi elettorali gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali la Commissione elettorale, l'Ufficio di coordinamento e i rappresentanti di lista.

#### **Art. 8 – Registrazione dei risultati**

1. Subito dopo la conclusione delle votazioni, il seggio procede preliminarmente all'accertamento dell'esatta rispondenza tra elettori votanti e voti espressi e procede quindi allo scrutinio.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; nel caso di esito elettronicamente determinato, è pubblica la comunicazione.
3. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale la sera stessa del giorno del voto, a cura del seggio.

#### **Art. 9 – Proclamazione dell'eletto**

1. La Commissione elettorale verifica i verbali e pubblica provvisoriamente il nominativo del candidato eletto come risultante dal verbale stesso. In caso di parità di voti, precede il candidato immatricolato più recentemente, in caso di ulteriore parità precede il candidato più giovane. Avverso il risultato provvisorio del candidato eletto è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni e procede alla proclamazione del candidato eletto, trasmettendo tutti gli atti al Presidente dell'Università al quale spetta, con proprio decreto, la nomina della rappresentanza studentesca nel Consiglio dei Garanti.
2. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università.
3. Quando lo stesso candidato risulti eletto in più organi dell'Ateneo, deve esercitare l'opzione entro tre giorni dalla proclamazione.

#### **Art. 10 – Trasparenza**

1. Tutte le operazioni relative alle elezioni, con la sola eccezione del voto individuale, sono caratterizzate dalla massima trasparenza e pubblicità, assicurate anche mediante il libero accesso di tutti gli studenti alle aule dove si svolge lo scrutinio e l'eventuale verifica delle schede, nei limiti della capacità degli spazi e nel rispetto delle operazioni elettorali e delle misure straordinarie di distanziamento. La segretezza del voto è garantita dalla Commissione elettorale mediante misure architettonicamente non invasive. Non è obbligatorio l'allestimento di cabine, risultando sufficienti postazioni di scrittura direttamente ricadenti sotto il controllo visivo del seggio e poste in ogni caso nella stessa aula in cui il seggio ha sede.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto, nello Statuto dell'Università e nel Regolamento generale di Ateneo, la Commissione elettorale assume come riferimento analogico le norme per l'elezione dei Consiglieri comunali nella Regione Siciliana e, in particolare, nella città di Enna.